

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE
ex art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18

Il giorno 29 Aprile 2020 nell'ambito delle procedure di consultazione sindacale di cui all'art 19 comma 2 del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 si sono confrontati in modalità telematica:

- **EUROCERT srl**, Organismo di Certificazione e di Ispezione riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, che svolge la propria attività nell'ambito delle verifiche di sicurezza su impianti installati sia in aziende che in condomini, con sede a Granarolo dell' Emilia, via dell'Artigianato 13, P.Iva 01358390431 (d'ora innanzi denominata "l'Azienda"), nella persona dell'Amm. Delegato Ing. Andrea Ballandi;
- Filcams CGIL rappresentata da Sandro Pagaria;
- Fisascat CISL rappresentata da Mirco Ceotto;
- Uiltucs rappresentata da Stefano Franzoni;

d'ora innanzi congiuntamente denominati " le parti";

PREMESSO CHE

- a. l'Azienda applica integralmente il CCNL Confcommercio;
- b. l'Azienda, alla data del 23 febbraio 2020, occupava, sul territorio Nazionale, n. 72 dipendenti a tempo indeterminato di cui 65 a tempo pieno e 7 a tempo parziale di cui 1 dipendente a tempo determinato, tutti non beneficiari di pensioni di anzianità o di vecchiaia come previsto dalle vigenti norme e rientra nell'ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) in quanto operante in un settore per il quale non sono stati costituiti fondi bilaterali di cui all'art.li 26 e 27 del del D. Lgs. 148/2015 ed essendo al di fuori del campo di applicazione della Cigo e Cigs di cui al Titolo I del citato decreto;
- c. in data 8 aprile 2020 è stato emanato il D.L. n. 23/2020 il quale, all'art. 41, comma 1, ha previsto che "Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020";
- d. ai dipendenti di cui al punto b) si aggiungono n. 2 dipendenti che presentano il requisito specificato dal predetto art. 41, comma 1;
- e. l'orario normale di lavoro settimanale per i full time è pari a n. 40 ore, distribuite su 5 giornate lavorative;
- f. a seguito dei recenti provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n.9 del 2020 contenenti misure straordinarie per il contenimento dell'epidemia COVID-19, l'Azienda ha subito un drastico ed immediato calo dell'attività non imputabile alla Società né ai lavoratori ma causato dalla " emergenza COVID-19";
- g. in applicazione dell'art. 19 del D.L. n° 18 del 17 marzo 2020 l'azienda ritiene necessario ricorrere all'Assegno Ordinario in misura pari al trattamento di integrazione salariale previsto.
- h. nel corso dell'incontro che si è svolto in data odierna l'Azienda ha illustrato la situazione di crisi aziendale e presentato l'ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro e le Parti hanno valutato positivamente la necessità di ricorrere all'Assegno Ordinario riconosciuto dal F.I.S.;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e le OOSS

- prendono atto delle dichiarazioni aziendali;
- 2) Le Parti concordano che l'Azienda, dal 02/03/2020 al 02/05/2020, per una durata massima di 9 (nove) settimane, potrà far ricorso alla riduzione d'orario o alla sospensione d'orario di lavoro dei 74 dipendenti, di cui 67 a tempo pieno e 7 a tempo parziale di cui 1 dipendente a tempo determinato, indicati nell'Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente accordo, e distribuiti tra la sede e le restanti 10 unità locali, vedi Allegato 2) differenziate a seconda dei profili professionali e dei ruoli dei dipendenti nel rispetto di criteri di omogeneità tra il personale adibito a mansioni equivalenti, tenendo anche conto delle compatibilità tecnico organizzative, applicando ove possibile l'equa rotazione fra i dipendenti coinvolti.
 - 3) L'azienda avrà la facoltà di richiamare in servizio i lavoratori con un preavviso di 72 ore.
 - 4) Le integrazioni salariali a titolo di assegno di ordinario a carico dell'Inps saranno anticipate dall'Azienda unitamente alle spettanze retributive mensili, alle normali scadenze. L'azienda si attiverà per il disbrigo delle procedure amministrative, assumendosi la responsabilità di eventuali errori di compilazione e/o trasmissione.
 - 5) Gli istituti retributivi diretti ed indiretti tutti per le quote a carico dell'Azienda matureranno in maniera piena.
 - 6) In caso di eventuali criticità che dovessero intervenire nel corso dell'applicazione del presente accordo, le Parti si incontreranno tempestivamente al fine di ricercare strumenti finalizzati alla conservazione del rapporto di lavoro. L'azienda si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo.
 - 7) Le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOSS abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione anche tramite assemblee con i lavoratori. L'azienda s'impegna a consegnare ai lavoratori copia del presente verbale, nonché a dare i contatti delle OO.SS. firmatarie.
 - 8) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti si danno atto di aver effettuato e concluso, con esito positivo, l'esame congiunto di cui all'art 19 comma 2 del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18

Letto confermato e sottoscritto


Eurocert srl



FILCAMS-CGIL



FISASCAT-CISL



UILTuCS

